



Spett.le

Autorità di sistema portuale

Oggetto: Prestazione IMA per i lavoratori somministrati del settore portuale

Forma.Temp è il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori in somministrazione, all'interno del quale opera il Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo della Somministrazione.

Il Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo operante nel settore del lavoro in somministrazione è stato costituito con Accordo delle Parti in data 9 dicembre 2014, in applicazione dell'art. 3, comma 14, della legge 28 giugno 2012, n. 92. La disposizione testé richiamata prevede che, in riferimento ai settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale nei quali siano operanti consolidati sistemi di bilateralità, le Parti Sociali possono adeguare le fonti normative ed istitutive dei rispettivi fondi bilaterali (nella somministrazione di lavoro, il fondo Forma.Temp.) con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.

Il Fondo di solidarietà bilaterale alternativo della somministrazione assicura, a normativa vigente, ai lavoratori in somministrazione in sospensione del rapporto di lavoro, un assegno ordinario di importo pari all'integrazione salariale, nel caso in cui le imprese utilizzatrici attivino strumenti di ammortizzazione sociale in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie o straordinarie. In tale circostanza è anche assicurato il 100% della contribuzione previdenziale.

Inoltre è corrisposto un contributo una tantum a titolo di sostegno al reddito in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Per quel che riguarda il settore portuale, l'articolo 3, comma 2, della citata legge n. 92/2012 ha disciplinato la prestazione dell'indennità di mancato avviamento al lavoro, prevedendo la prestazione per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, comprese quelle che coincidano, in base al programma, con le giornate festive per le quali il lavoratore sia risultato disponibile.

Analogamente, il Fondo di solidarietà bilaterale alternativo della somministrazione, nel rispetto del principio di parità di trattamento, in considerazione dell'invio in missione di lavoratori somministrati in settori produttivi ove operano peculiari strumenti di integrazione salariale a beneficio dei lavoratori alle dirette dipendenze delle aziende utilizzatrici (come ad es. il settore portuale), ha previsto, per i lavoratori somministrati, in caso di riconoscimento ai lavoratori diretti di specifiche indennità (nel caso dei portuali c. d. IMA, indennità di mancato avviamento), la corresponsione della prestazione in caso di riduzione/sospensione del rapporto di lavoro (nel caso dei lavoratori somministrati c. d. "TIS" trattamento di integrazione salariale) a vantaggio dei lavoratori somministrati impiegati nella medesima azienda/unità



produttiva e per le medesime giornate di mancato avviamento al lavoro previste per i lavoratori alle dirette dipendenze delle aziende utilizzatrici, fermi restando i limiti di durata massima di cui al D. Lgs. n. 148/2015.

Con particolare riferimento alla specificità della disciplina portuale, la quale prevede che le aziende di cui all'art. 17 della legge 84/94 possono fare ricorso al lavoro in somministrazione soltanto quando le ore di lavoro necessarie superino le disponibilità per avviamento di tutto l'organico delle medesime aziende, l'articolo 1 dell'accordo integrativo del rinnovo del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di Lavoro del 21 dicembre 2018, relativo al Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo per il settore del lavoro in somministrazione (all.1), prevede la possibilità della corresponsione della prestazione anche nell'ipotesi in cui i lavoratori delle Agenzie non vengano avviati al lavoro nelle giornate in cui i dipendenti diretti dell'azienda utilizzatrice sono invece impiegati.

Pertanto, il Fondo riconoscerà la prestazione di trattamento di integrazione salariale (cd "TIS"), anche ai lavoratori che non hanno potuto essere avviati al lavoro in base alle effettive richieste di lavoratori somministrati, certificate dalle aziende utilizzatrici, con la supervisione dell'Autorità di Sistema Portuale.

Tutto ciò premesso, si comunica che il Comitato di gestione e controllo del più volte citato Fondo di solidarietà ha definito le modalità, per il riconoscimento della prestazione dell'Indennità di Mancato Avviamento per i lavoratori in somministrazione nel settore portuale:

- l'azienda utilizzatrice dovrà indicare le giornate di mancato avviamento nei fogli presenza mensili dei lavoratori somministrati che vengono trasmessi all'agenzia per il lavoro, seguendo lo stesso criterio adottato per i lavoratori diretti;
- l'Agenzia per il Lavoro, sulla base di quanto indicato nei singoli fogli presenza da parte dell'azienda utilizzatrice alla fine del mese di riferimento, trasmetterà all'Autorità portuale l'elenco dei lavoratori in somministrazione con evidenze delle giornate di mancato avviamento al lavoro;
- a seguito dell'attestazione di competenza dell'Autorità portuale, l'Agenzia per il lavoro inoltrerà richiesta a Forma.Temp, corredata dall'autorizzazione ricevuta.

Si prega di voler dare cortese riscontro alla presente nota e si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti ed ogni interlocuzione ritenuta utile.

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale

Allegato 1



Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo per il settore del lavoro in somministrazione

(Art 27, D. Lgs. 148/2015)

Accordo integrativo - Rinnovo CCNL per la categoria delle

Agenzie di Somministrazione di Lavoro

OMISSIS

Art. 1 (Lavoratori settore portuale, "IMA")

1. In corrispondenza del riconoscimento, a beneficio dei lavoratori diretti impiegati nel settore portuale, della prestazione dell'indennità di mancato avviamento (cd. IMA), il Fondo corrisponderà la prestazione in caso di riduzione/sospensione del rapporto di lavoro (cd. "TIS" trattamento di integrazione salariale) a vantaggio dei lavoratori somministrati impiegati nella medesima azienda/unità produttiva e per le medesime giornate di mancato avviamento al lavoro previste per i lavoratori alle dirette dipendenze delle aziende utilizzatrici, fermi restando i limiti di durata massima di cui al D. Lgs. n. 148/2015.

2. La possibilità per le aziende di cui all'art. 17 L. 84/94 di fare ricorso ai servizi delle Agenzie per il Lavoro, è disciplinata dalla Legge 28 gennaio 1994, n. 84 -Riordino della legislazione in materia portuale; tale norma prevede il ricorso all'Agenzia per il Lavoro soltanto quando le ore di lavoro necessarie superino le disponibilità per avviamento di tutto l'organico delle aziende di cui all'Art.17. L'applicazione di tale normativa può quindi determinare l'ipotesi in cui i lavoratori somministrati, pur se effettivamente alle dipendenze dell'APL, non vengano avviati al lavoro (necessitando quindi delle prestazioni del fondo) nelle giornate in cui i dipendenti diretti dell'azienda utilizzatrice invece lavorino (non beneficiando pertanto dell'IMA).

3. Pertanto, tenendo conto del reale utilizzo della somministrazione di lavoro nel settore portuale come sopra descritto, il Fondo riconoscerà la prestazione di trattamento di integrazione salariale (cd "TIS"), anche nel caso di cui al precedente comma, a quei lavoratori che non hanno potuto essere avviati al lavoro in base alle effettive richieste di lavoratori somministrati certificate dalle aziende utilizzatrici, con la supervisione dell'Autorità di Sistema Portuale.